

MANCINI CAMILLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora nessun'altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 11 come è stato letto.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della *Cassa di colonizzazione per l'Agro romano*, potrà concedere, coi criteri e colle norme che saranno stabilite dal regolamento:

a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie e provvista di acqua potabile e di irrigazione;

b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscono felicemente opere di bonificazione agrario e di colonizzazione;

c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con dimora fissa, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

d) premi per costruzione di centri di abitazioni rurali, nella ragione massima di un quinto del loro costo;

e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle culture;

g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonificazione, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria;

h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificazione e della colonizzazione.

(È approvato).

Art. 12 bis.

Per i lavori di bonificazione idraulica, igienica ed agraria che, alla promulgazione della presente legge, fossero stati già compiuti in conformità delle leggi per l'Agro romano, e per quelli che potranno compiersi in seguito nei terreni compresi nel

piano regolatore di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502, e sugli altri contemplati dalla legge 6 aprile 1908, n. 116, secondo i piani da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, d'intesa col comune di Roma, questo dovrà corrispondere ai proprietari interessati in caso di espropriazione, un'adeguata indennità, coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

A questo articolo è stata proposta la seguente aggiunta:

« *Dopo le parole:* d'intesa col Comune di Roma, *aggiungere:* i proprietari avranno diritto, in caso di espropriazione da parte del Comune, di far accertare, in contraddittorio, che nel valore dichiarato dei loro terreni non è stata compresa un'adeguata indennità per questi lavori, indennità che verrà quindi corrisposta nella misura accertata coi metodi e coi criteri di stima portati dal testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

« Ivano Bonomi, Badaloni, Baldi, Milana, Quaglino, Podrecca, Turati, Casalini, D'Oria, Fera ».

L'onorevole Bonomi ha facoltà di svolgere questa aggiunta.

BONOMI IVANO E. L'articolo 12-bis della Commissione, accettato dal Governo, presuppone questo caso che nel piano regolatore di Roma ci siano terreni che, o sono già bonificati al momento in cui la legge va in vigore, oppure che nei 25 anni di durata del piano regolatore saranno bonificati. Quindi l'articolo 12-bis propone che nell'espropriazione di questi terreni il comune paghi il valore dei lavori di bonificazione e di miglioramento.

Ora questa disposizione presuppone il fatto che il comune paghi il valore risultante da una perizia o da qualche altro elemento; onde è logico che il comune, se vuole espropriare, paghi, oltre il valore assegnato al fondo, anche quei miglioramenti che il proprietario avrà fatto. Ma io osservo che il congegno della legge dispone delle condizioni eccezionali per i terreni che si trovano entro il piano regolatore. L'articolo 7 dice che tutte le aree che si trovano entro il piano regolatore di Roma dovranno essere tassate con una tassa sulle aree. Ed il proprietario, secondo l'articolo 8, deve denunziare il valore dell'area, cioè deve attribuire al proprio terreno un valore, che magari può essere fantastico, con